Schema di contratto per l'affidamento del servizio "Coordinamento e supervisione	
delle attività di rilevamento, di fotointerpretazione e di digitalizzazione dei dati ai	
fini dell'elaborazione della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe	
(C.L.P.V.) nel territorio della Regione Toscana"	
fra	
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n con sede legale	
a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da	
, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale	
interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "",	
competente per materia, nominato con decreto n del del Direttore	
della Direzione Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della	
L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il	
presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n del	
, esecutivo a norma di legge;	
, (in seguito per brevità indicato come "Appaltatore") con sede	
legale in, Via, n, codice fiscale e partita IVA n.	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di,	
rappresentata dal Sig, nato a il, domiciliato per il	
presente atto presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di Legale	
rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.	
(In caso di procura speciale)	
rappresentata da, nato a il, in qualità di Procuratore	
speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore giusta	
procura speciale conferita con atto a rogito del notaio di, n.	
di Repertorio del (oppure) conferita con scrittura privata	

autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del	
notaiosi allega al presente contratto sotto la lettera "_"	
PREMESSO	
- che con decreto n del del Dirigente Responsabile del Settore	
si è provveduto ad approvare, relativamente alla	
procedura in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema	
del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara, il	
verbale delle operazioni e, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle	
dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare la	
fornitura/servizio all'Appaltatore;	
- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti	
con il presente contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di	
scrittura privata in modalità elettronica.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in	
corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente	
narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in	
proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO	
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente, affida all'Appaltatore	
, che, nella persona del Sig accetta e si obbliga a	
realizzare la prestazione relativa al servizio di "Coordinamento e supervisione delle	
attività di rilevamento, di fotointerpretazione e di digitalizzazione dei dati ai fini	
dell'elaborazione della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe	

(C.L.P.V.) nel territorio della Regione Toscana".	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	
previsto:	
- nel presente contratto;	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità,	
come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si	
allega al presente contratto quale Allegato "".	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
1) Il presente contratto ha una durata decorrente dalla data di stipula fino al	
31/12/2024. Gli effetti e la durata del contratto decorrono dalla data di apposizione	
della marcatura temporale.	
2. Per l'avvio dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante redige apposito	
verbale di consegna del servizio succitato da effettuarsi in contraddittorio con	
l'Affidatario.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro/00)	
oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall'offerta economica che, in copia	
digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale	
Allegato "".	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni	
richieste nel Capitolato.	
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la	
disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
3	

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di	
posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e	
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto.	
La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
La pec dell'Appaltatore è: "".	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera du-	
rata contrattuale.	
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le se-	
guenti modalità:	
- il 15% dell'intero importo contrattuale, come acconto per le attività di inchiesta sul	
terreno (sopralluoghi) da svolgersi nel periodo estivo-autunnale, entro il 30/08/2023;	
- il 56% dell'intero importo contrattuale, entro il 31/12/2023;	
- il rimanente 29 % dell'intero importo contrattuale entro il 31/12/2024;	
Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla	
comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da	
parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini	
di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e	
negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo	
di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio Certificato di verifica di	
conformità / Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento)	
di cui al successivo art. 9, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al succes-	
sivo comma 4.	
4	
i	

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del	
Certificato di verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione sarà effettua-	
ta in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 5, contestual-	
mente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato stesso.	
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel pre-	
sente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo	
comma 4 non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà	
applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avan-	
zata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.	
2. La/e fattura/e elettronica/che, intestata/e a REGIONE TOSCANA - Giunta Regio-	
nale – Settore Idrologico e Geologico Regionale – codice fiscale 01386030488,	
CUU <b>PGF8TX</b> deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA,	
con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di	
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione	
del codice CIG 9885301871.	
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split	
payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità	
IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del	
D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo	
di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo	
relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale	
decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione	
comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge,	
determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.	
	1

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore ed il subappaltatore	
dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di	
prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate	
nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo	
della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.	
4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro	
30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, che	
la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto	
delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi	
richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di verifica di	
conformità / Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni	
per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al	
precedente comma 1, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel	
presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento,	
l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere	
imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto	
all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di	
risarcimento dei danni.	
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento	
del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità	
contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.	

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento	
all'intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza	
contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.	
7. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR 602/73, Regione Toscana, prima	
di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà	
altresì alla verifica che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo di versamento	
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
complessivo pari almeno a tale importo.	
Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è	
ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
Se presente subappalto:	
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione	
verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la	
modalità indicata al precedente articolo "Gestione digitale del contratto",	
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,	
unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente	
tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di	
garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione	
per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con	
ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da	
estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso,	
Agenzia, con codice IBAN o su un diverso conto corrente,	
bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni	

dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Il Sig esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità	
per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. La Regione Toscana, nei casi in	
cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore/al	
RTI fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma	
restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e	
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed	
alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,	
l'Appaltatore prende atto del seguente codice: CIG 9885301871;	
Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente	
contratto quale "Allegato" sono riportati i numeri di conto corrente	
bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica	
unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come	
comunicati dall'Appaltatore.	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni rela-	
tive ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	

## ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE Il Sig. , è il direttore di esecuzione del contratto per la Regione Toscana. ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato. ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. oppure Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore quali (e, ove previsto negli atti gara) è consentito nei limiti di Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 14. ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.	
50/2016.	
L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
gara CIG: 9885301871. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle	
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto	
corrente bancario o postale dedicato comunicato.	
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche nella	
modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la	
migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon	
andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e	
prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico	
tutti gli oneri relativi.	
L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e	
1	

dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la	
località in cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in	
base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli	
obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre	
eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.	
Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e	
danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto	
proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione	
Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante	
da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della	
prestazione.	
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
34/2014 e suo aggiornamento con Delibera n. 978/2019, facente parte integrante del	
presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad	
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,	
compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto	
Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14.	
11	

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne	
copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del	
Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta	
trasmissione.	
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
L'Appaltatore è soggetto a penalità quando:	
1) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazione di cui all'art. 3.3 lett. a) e b) del	
Capitolato rispetto alle scadenze è applicata una penale di € 100,00 , fino al 15°	
giorno di ritardo.	
Dal 16° al 30° giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazione di cui all'art. 3.3	
lett. a) e b) del Capitolato è applicata una penale di € 200,00 , al giorno.	
2) Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 3.3 lett. c) del	
Capitolato rispetto alle scadenze è applicata una penale di € 100,00 , fino al 10°	
giorno di ritardo.	
Dal 16° al 30° giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 3.3	
lett. c) del Capitolato è applicata una penale di € 200,00 , al giorno.	
Se il ritardo persiste oltre il 30esimo giorno l'Amministrazione, fermo restando	
l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi	
dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.	
3) Se l'Appaltatore effettua la prestazione di cui all'art. 3.3 lett. c) del Capitolato in	
modo non conforme a quanto previsto nell'art. 1.2 lett. A c.1,2 e 3 del Capitolato,	
Regione Toscana acquisisce la prestazione e applica una penale di € 5.000,00;	
L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente	
contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Appaltatore, per iscritto,	

le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare,	
con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento	
della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non	
è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura	
riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino	
all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti	
verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in	
assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che	
dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.	
Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione	
della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non applicherà le penali e	
disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere	
la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere	
il risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da	
parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,	
l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
i	

136/2010;	
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;	
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana da parte dei dipendenti e	
collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;	
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività	
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo, ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016,	
Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva	
di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche	
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito	
garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n in	
data, con la quale la Società con sede in	
si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana	
nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro	
(	
L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della	
garanzia risulta ridotto in quanto (inserire dati delle certificazioni	
possedute dalla Società).	

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a	
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a se-	
guito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob-	
blighi contrattuali.	
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
L'Ufficio Contratti, nell'ambito della propria attività di consulenza ed assistenza, in	
relazione al Trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016, è il primo	
punto di contatto per informare il DRC sui contenuti delle Linee Guida e fornire	
prime indicazioni per la valutazione dell'applicabilità nel proprio contratto d'appalto	
della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al sopra citato Reg.	
UE n. 679/2016. In ogni caso il DRC potrà avvalersi del supporto anche del Data	
Protection Specialist.	
(Verificare eventualmente gli articoli da adattare per il trattamento dati, con	
i file Titolare/Titolare e Titolare/Responsabile)	
ART. 16 – RECESSO	
La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo	
ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative	
ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del	
medesimo articolo.	
Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20	
giorni.	
E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.	
15	

ART. 17 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA	
La Regione Toscana, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative	
ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza	
sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte	
unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.	
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il	
pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il	
corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi	
ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o	
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del	
codice civile.	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto	
concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al	
D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro	
successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a	
carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico	
dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.	
131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la	
registrazione.	
ART. 19 – NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
contenute:	
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";	
ı	

- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla	
sicurezza e regolarità del lavoro", per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;	
- il "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008, per le parti compatibili con	
il D.Lgs. n. 50/2016;	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
per la Regione Toscana	
per l'Appaltatore	
17	